



ASL Lecce

PugliaSalute

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud

Via Sante Cezza, 14 - Maglie

Tel 0836.425225 fax 0836.425226

Direttore FF; dott.ssa L. Schirinzi

sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 51515/2021

Maglie,

Al Dirigente del Servizio  
Ambiente e Tutela Venatoria  
Provincia di  
LECCCE  
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto : Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 inerente il progetto di realizzazione e gestione di una "stazione di trasferimento" di rifiuti solidi urbani ubicato nella Z.I. del Comune di Taviano (LE).

Proponente: Ditta "GIAL PLAST S.r.l." con sede legale in Taviano (LE) alla Via Lagrange n.2.  
Parere igienico-sanitario.

In relazione alla Conferenza dei Servizi tenutasi presso codesta Provincia in data 22.03.2021 e concernente l'oggetto, lo scrivente ha preso atto degli elaborati e della relazione tecnica descrittiva a firma dell'Ing. Dott. Giuseppe BROGNA datata 10.06.2020 da cui si evince che:

- la ditta "GIAL PLAST S.r.l.", con sede legale e sede operativa in Taviano (LE) alla Via Lagrange n.2, già operante *nel settore dei servizi e delle tecnologie per l'igiene ambientale*, intende realizzare una stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani, ed in *particolare per ricevere la frazione organica (FORSU) codice CER 200108 ed in caso di necessità anche rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) al fine di messa in riserva e del trasferimento degli stessi agli impianti di recupero, entro al massimo 72 ore dalla ricezione*, a servizio dei Comuni dell'ARO LE/11;
- l'impianto di progetto, localizzato in un capannone esistente e attualmente dismesso ubicato nella Zona Industriale del Comune di Taviano – Zona D1 del PRG lotto n.97 posto alla Via Lagrange, ha una potenzialità massima pari a 6.500 t/a di cui 6.100 t/a di FORSU e 400 t/a di frazione non riciclabile;
- la stazione di trasferimento posizionata all'interno del suddetto capannone, avente una superficie coperta di 1.600 mq, è costituita, oltre che dalle attrezzature meccaniche (tramoggia, nastro trasportatore metallico e presse), da un biofiltro con depolverizzatore. Inoltre *il capannone opererà in depressione per contenere e gestire eventuali problematiche connesse agli odori ed eventuali polveri*, e, per contenere le emissioni odorigene l'impianto sarà nebulizzato con soluzione neutralizzante;
- l'aria aspirata nel capannone sarà avviata all'impianto di trattamento di tipo biologico che si basa sul principio della biofiltrazione.



- E' previsto altresì un ulteriore stadio di filtrazione costituito da un depolverizzatore ad umido, per eventuali problematiche connesse a genesi di polveri e particolati emessi nell'impianto. I colaticci generati dal trasbordo e dalla compattazione del FORSU, saranno raccolti in apposita cisterna stagna da 15.000 litri e smaltiti come rifiuti;
- il sistema di deodorizzazione delle arie esauste è affidato ad un filtro biologico preceduto da uno scrubber di umidificazione.

Ciò premesso, al di là della collocazione dell'impianto in area industriale e degli accorgimenti posti in essere al fine di contenere le problematiche ambientali legate all'esercizio dell'attività dell'impianto, nei verbali delle Conferenze di Servizi tenutesi presso codesta Provincia in data 21.05.2020 e in data 22.03.2021, con riferimento alla localizzazione dell'impianto, si evidenzia che a pag. 44 dello Studio Preliminare Ambientale relativamente al fattore ambientale, di carattere escludente, della "Distanza minima da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)" viene riportato che << a circa 300 metri dall'Area è presente una RSSA che a nostro avviso non rientra fra le strutture sociosanitarie con degenza poiché non accatastata come B/2 né D/4 e non è definita "casa di riposo" ai sensi del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4. Tuttavia, si sottolinea che la destinazione d'uso del suolo dal PRG è D3 (Zona per attività distributive e commerciali) e che l'art.9 delle NTA non prevede espressamente nessuna installazione di obiettivo sensibile >>.

Al riguardo, si fa rilevare che il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) di cui alla D.G.R. 8.10.2013, N.204, nella parte dedicata ai criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, applicabili anche alle istanze di cui all'art.208 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i., tra le altre tipologie di impianti sottoposte ai criteri localizzativi del Piano, riporta: *gli impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica della raccolta differenziata (FORSU) e gli impianti di trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani.*

Nel caso di specie, si è dell'avviso che, l'impianto di trasferta in argomento, destinato a ricevere e trattare la frazione organica (FORSU), sia riconducibile tra le tipologie di impianti sopra richiamati per i quali, con livello di prescrizione ESCLUDENTE, per gli aspetti riferiti alla "Tutela della Popolazione", è prevista la collocazione ad una distanza non inferiore a 2500 metri dai siti sensibili individuati in : *strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo.*

Ciò posto, si fa rilevare che la struttura per anziani RSSA, a differenza della Casa di Riposo - dove sono ospitate persone autosufficienti - secondo quanto previsto dall'art.66 del R.R. n.4/2007 e s.m.i., è destinata ad ospitare *persone in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistiti a domicilio.* Dal confronto delle due tipologie di strutture emerge chiaramente che la R.S.S.A., oltre all'aspetto sociale, riveste carattere sanitario per l'elevato livello di assistenza richiesto dalla particolare vulnerabilità delle persone ospitate.



Peraltro, con L.R. 02.05.2017, n.9 e s.m.i. contenente “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, alcune strutture socio-sanitarie disciplinate dal Reg. Reg. 18 gennaio 2004, n.7 e s.m.i., tra le quali è compresa anche la R.S.S.A. di cui all’art.66 del regolamento, sono disciplinate dalla predetta legge.

Inoltre, nel Reg. Reg. n.4 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Regolamento regionale sull’assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”, sono confluite diverse tipologie di strutture disciplinate dal citato R.R. n.4/2007, tra le quali le R.S.S.A di cui all’art.66 del regolamento.

Tutto ciò premesso e considerato, fatte salve diverse valutazioni da parte della struttura regionale alla quale, come risulta dal verbale della Conferenza di servizi del 22.03.2021, sarà indirizzata specifica richiesta di chiarimenti in merito alla *tabella dei criteri localizzativi del PRGRU* cui fare riferimento *per le piattaforme di trasferimento della FORSU*, e le determinazioni di ARPA Puglia in materia di emissioni, anche odorigene, in atmosfera, lo scrivente, per quanto di competenza, esprime parere non favorevole alla collocazione del progettato impianto nel sito individuato, ancorché classificato come Zona Industriale dal vigente strumento urbanistico del Comune di Taviano.



Il Dirigente Medico

Dott.ssa M. Antonietta. Morea

Morea